



Genova, 29/09/2017

Protocollo: 37491 /RU

Rif.:

Alla Società  
TIB MOLBIOL srl

Allegati:

PEC: tib@pec.it

**- LETTERA d'ORDINE**

- ( ai sensi Linee Guida ANACn. 4 approvate con Delibera 1097 del 26.10.2016  
punto 4.3)

CIG Z8A20095F4

Si prega codesta Società di voler provvedere, alle condizioni di cui  
all'offerta N.00004190/2017

L'affidamento consiste nella fornitura del materiale indicato, come specificato nel  
preventivo :

	Sonde TaqMan®	PRIMER
Analisi specie ittiche		8
Analisi organismi geneticamente modificati	4	4
Analisi identificazione specie animale nelle carni	1	6

La fornitura dovrà essere effettuata concordando con il Laboratorio Chimico di  
Genova– referente dott. Chiara Natale – Tel. 010 8541313

- **L'importo contrattuale è di Euro 1937,75 oltre IVA**

**Art. 1 Fatturazione e pagamento dei corrispettivi**

- La fattura dovrà essere intestata a:

- <b>AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI</b>
- Via Mario Carucci, 71 – 00143 Roma
- C.F. 97210890584,

- ed esclusivamente inviata elettronicamente; si precisa che, come disposto dal Decreto Ministeriale 55 del 3 aprile 2013, a far data dal 6 giugno 2014 le Pubbliche Amministrazioni non potranno accettare fatture dai propri fornitori che non siano trasmesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. Per ulteriori precisazioni ed istruzioni si rinvia al sito istituzionale [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).
- **Si informa che il codice univoco dello scrivente Ufficio è CBOAH9.**
- 
- **SPLIT PAYMENT**

Si precisa che

- **L'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 961, estende il regime dello *split payment* ad alcuni soggetti finora esclusi, tra cui le Agenzie Fiscali.**
- Costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia la regolare intestazione e compilazione della fattura. In particolare la fattura elettronica, oltre ai dati obbligatori previsti dalla norma, dovrà contenere le seguenti informazioni:
  - - n. ordine di acquisto;
  - - n. contratto;
  - - sede;
  - - IBAN;
  - - CIG

#### **Art. 2 Tracciabilità dei flussi finanziari**

- La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 (di seguito legge 136 / 2010) e successive modifiche e integrazioni.
- La Società si impegna a comunicare per iscritto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Regionale per la Liguria – Distretto – Servizio Acquisti e Contratti, Via R. Rubattino, 4 - 16126 Genova, eventuali successive variazioni relative al conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'Agenzia, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente dedicato avranno effetto liberatorio.
- 

#### **Art. 3 Divieto di cessione del contratto**

- E' fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto.

- In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà di diritto.

-

#### **Art. 4 Cessione del credito**

- I crediti vantati dalla Società verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del d. lgs. 50 / 2016 e s.m.i.
- Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.
- L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.
- Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge 136 / 2010 "*Piano straordinario contro le mafie*" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto di cui al precedente art.12, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.
- Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

-

#### **Art. 5 Certificazione del credito**

- Secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di certificazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, la Società per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti, dovrà abilitarsi sulla piattaforma elettronica (sistema PCC), resa disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e per quel che riguarda questa Agenzia dovrà fare esclusivo riferimento a:
  - **Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**
  - Codice fiscale: **97210890584**
  - Pec: [dogane@pce.agenziadogane.it](mailto:dogane@pce.agenziadogane.it)

- Indirizzo: Via Mario Carucci 71 – 00143 Roma (RM)
- Il Responsabile del Procedimento è il Direttore dei Laboratori e dei Servizi Chimici, dott. ing. Domenico Maio.

#### **Art. 6 Obblighi nei confronti del personale dipendente**

La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito.

#### **Art. 7 Penali**

In caso di ritardo nell’adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, l’Agenzia, previa contestazione dell’addebito, applicherà una penale pari all’1% del valore del bene/servizio per ogni giorno di ritardo nell’inizio del servizio / dalla data prevista all’art. 2 per la fornitura.

Per l’applicazione della penale, in caso di prestazione di servizio difforme rispetto a quello richiesto, vale quanto previsto all’art. 3 del presente atto. Resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ai sensi dell’art. 1382 del c.c.

#### **Art.8 – Garanzia per la corretta esecuzione del contratto**

La Società assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all’esecuzione del presente contratto e si impegna a tenere indenne l’Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell’Agenzia ovvero di terzi.

#### **Art. 9 Foro competente**

Le parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’esecuzione e/o interpretazione del presente contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Genova.

#### **Art. 10 Sicurezza sul luogo del lavoro**

La Società si impegna all’integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

Tenuto conto che le attività contrattuali consistono nella mera fornitura di materiali, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. n.81/2008, non sussiste l’obbligo di redazione del D.U.V.R.I. in quanto non esistono rischi da interferenza. Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza.

### **Art. 11 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

A tal fine la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa.

### **Art. 12 – Consenso al trattamento dei dati personali**

La Società prende atto che i dati contenuti nel presente contratto ad essa riferiti e quelli forniti all'Agenzia rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e che relativamente a tali dati le competono i diritti di cui all'articolo 7 del decreto suddetto, che la Società dichiara di conoscere nella sua interezza.

Ai sensi e per gli effetti della normativa succitata, l'Agenzia informa la Società che le informazioni ad essa relative, indicate nel presente contratto nonché nella fattura che verrà emessa, saranno inseriti nella banca dati "fornitori" dell'Agenzia delle Dogane ed utilizzati per fini contabili, amministrativi e per gli ulteriori scopi previsti dalla vigente normativa e che l'Agenzia delle Dogane è titolare del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Agenzia in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

L'Impresa con la stipula del presente atto acconsente espressamente al trattamento dei dati in materia secondo la normativa vigente.

### **Art. 13– Registrazione del contratto**

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 634 del 26/10/1972 e successive modifiche ed integrazioni, con spese a cura della parte richiedente.

*il Direttore del Distretto*

Dott.ssa Carmen Genova  
(Firma digitale)

-----  
**Una copia del presente atto deve essere restituita a questa Direzione siglata in ogni pagina e sottoscritta come segue:**

Per la Società

**Denominazione** \_\_\_\_\_

**Indirizzo** \_\_\_\_\_

**Codice Fiscale/Partita IVA:** \_\_\_\_\_

**Il Sig./Dott.**

**Nome e Cognome:** \_\_\_\_\_

**Nato a:** \_\_\_\_\_ **il:** \_\_\_\_\_

**Residente in** \_\_\_\_\_

**In qualità di** \_\_\_\_\_

sottoscrive e sigla ogni pagina, per accettazione, del presente atto.

*Letto, approvato e sottoscritto.*

....., lì.....